REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23.02.2017 – Delibera dichiarata Immediatamente Eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00) – Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 22.04.2017.

<u>CAPO I</u> Generalità - Numero e tipo di armi

Art. 1 – Generalità

- 1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal Regolamento speciale in attuazione del D.M. 4/3/1987, n°. 145.
- 2. La dotazione dell'arma é finalizzata ad esigenze di difesa personale.

Art. 2 – Numero delle armi in dotazione

- 1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio Polizia Locale. Tale numero deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato di un numero pari al 5 per cento dei medesimi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.
- 2. Il provvedimento, che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione, deve essere comunicato al Prefetto.

Art. 3 – Contingente numerico degli addetti al Servizio Polizia Locale con qualifica di agente di pubblica sicurezza

1. Per tutti gli addetti al Servizio Polizia Locale viene richiesta la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e portano l'arma di cui al successivo art. 4 assegnata dal Sindaco, il quale, per motivate esigenze, può anche non procedere alla assegnazione.

Art. 4 – Assegnazione dell'arma

- 1. Per le armi assegnate ai sensi dell'art. 3 il porto dell'arma senza licenza è consentito esclusivamente durante l'orario di servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza, ovvero degli Enti di cui al successivo art. 9 e nei casi previsti dalla Legge e dal Regolamento. Agli addetti al Servizio Polizia Locale l'arma è assegnata in via continuativa durante l'espletamento del servizio.
- 2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione, previa presentazione di certificato medico. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.
- 3. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto od in altro documento rilasciato dal Sindaco, che l'addetto medesimo è tenuto a portare sempre con sé.

Art. 5 – Tipo di arma in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica (BERETTA 98 FS).

Art. 6 – Approvvigionamento

- 1. Il Responsabile del Servizio Polizia Locale garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni.
- 2. Qualora sussista un'eccedenza di armi e delle munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M. 4/3/1987, n°. 145.

CAPO II

Modalità e servizi con porto dell'arma

Art. 7 – Modalità di porto dell'arma

- 1. Gli addetti di cui all'art. 1 svolgono il servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna con caricatore pieno innestato senza colpo in canna, il cane non armato e la sicura non inserita.
- 2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della L.7/3/1986, n°. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'eventuale arma è portata in modo non visibile.
- 3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
- 4. L'arma può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso é legittimato dalla Legge Penale.
- 5. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

Art. 8 – Servizi istituzionali

- 1. I servizi per i quali gli addetti di cui all'art. 1 portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono i seguenti:
- tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclizzati ed appiedati);
- servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e degli immobili comunali;
- servizi notturni;
- servizi di pronto intervento;
- servizi di scorta.
- 2. Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4/3/1987, n°. 145.
- 3. Per altri servizi, ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'art. 4, c. 1, n°. 2, della L.7/3/1986, n°. 65, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda dell'esigenza.

Art. 9 - Servizi espletati in convenzione o su richiesta di altre Amministrazioni

- 1. I servizi prestati in esecuzione di convenzioni tra Enti per l'esercizio di funzioni associate o su richiesta da parte di altre Amministrazioni Pubbliche possono essere eseguiti con l'arma d'ordinanza.
- 2. La convenzione o l'autorizzazione al servizio devono riportare in modo chiaro questa eventualità.

Art. 10 – Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso od in supporto

- 1. I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi, ai sensi dell'art. 4 della L.7/3/1986, n°. 65, che il personale effettui il servizio munito di arma quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.
- 2. Per i servizi di supporto, che rivestono carattere non occasionale, il personale di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le Amministrazioni interessate, osservate le previsioni di cui all'art. 2.
- 3. Nei casi previsti dall'art. 9 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

<u>Capo III</u> <u>TENUTA - CUSTODIA DELLE ARMI E ADDESTRAMENTO</u>

Art. 11 - Prelevamento e versamento dell'arma

- 1. L'arma assegnata è prelevata, all'inizio del servizio, da apposita cassaforte od armadio corazzato, che deve trovarsi all'interno dei locali ad uso esclusivo degli addetti al Servizio Polizia Locale; allo stesso l'arma deve essere versata al termine del servizio medesimo.
- 2. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente riconsegnata allorquando viene meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Prefetto.

Art. 12 - Armadi metallici

- 1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
- 2. Le munizioni sono conservate in apposita cassetta corazzata distinta da quella delle armi.
- 3. Le chiavi delle cassette di sicurezza sono conservate dall'assegnatario dell'arma; copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del Servizio Polizia Locale, in busta sigillata in apposito armadio corazzato o cassaforte.
- 4. Le armi devono essere conservate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento, eventualmente, delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto.
- 5. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco od all'Assessore delegato, al Responsabile del Servizio Polizia Locale ed al personale addetto ai servizi connessi.

Art. 13 - Doveri dell'assegnatario

- 1. L'addetto alla Polizia Locale cui è assegnata l'arma deve:
- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. successivo.
- 2. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

Art. 14 - Addestramento

- 1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, che rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
- 2. A tal fine, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle Regioni, si provvederà a stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, oppure con Enti o Comandi, che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del Comune o di Comuni limitrofi.
- 3. Oltre a quanto previsto dalla L. 28/5/1981, n°. 286, contenente disposizioni per l'iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Responsabile del Servizio Polizia Locale può disporre le

ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti, che svolgono particolari servizi.

Art. 15 - Entrata in vigore del Regolamento
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.